

STATUTI

Fondazione per una politica liberal-conservatrice

Con sede in Lugano

Inscritto	<u>A1</u>
Fog. No.	<u>339</u>

I. Denominazione, sede e scopo e patrimonio della Fondazione

1. Denominazione, sede e succursali

Sotto la denominazione "Fondazione per una politica liberal-conservatrice" (di seguito, la "Fondazione") è stata costituita in data 9 dicembre 2022 una fondazione autonoma ai sensi degli artt. 80 e segg. del Codice civile svizzero ("CC").

La Fondazione ha sede a Lugano. Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera necessitano il consenso della competente autorità di vigilanza.

La Fondazione è libera di aprire succursali in altri Cantoni.

2. Scopo della Fondazione


La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità e non ha finalità di lucro.

Essa ha per scopo la promozione, l'incoraggiamento, il sostegno ed il finanziamento dello sviluppo di opinioni e dialoghi nell'ambito di una politica liberale, improntata su una concezione conservatrice e borghese, orientata ai valori dell'Unione Democratica di Centro promossi e sostenuti a livello nazionale e cantonale, che siano queste attività svolte mediante campagne, elezioni, votazioni, nonché ogni e qualsivoglia strumento legato al sistema democratico svizzero.

La Fondazione può raggiungere il suo scopo segnatamente sostenendo gruppi scientifici legati a pubblicazioni di natura fondamentale e programmatica nell'ambito di una politica liberal-conservatrice, sostenendo finanziariamente programmi di formazione politica per giovani e politici, oppure sostenendo finanziariamente campagne elettorali, nonché candidati, votazioni o manifestazioni politiche.

3. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito.



Inscritto A2Rog No 339

- dal capitale di dotazione devoluto alla Fondazione dai fondatori, che ammonta a CHF 30'000 — (trentamila franchi) in contanti,
- dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione e/o deliberata del Consiglio di Fondazione ad incremento del patrimonio,
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementarne il patrimonio,
- da ulteriori versamenti dei Fondatori,
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Fondazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone

- del patrimonio di cui sopra,
- dei suoi redditi,
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo,
- delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione.

La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi riconosciuti

II Organizzazione della Fondazione

4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono

- (i) Il Consiglio di Fondazione,
- (ii) L'Organo di revisione


Il Consiglio di Fondazione può inoltre designare altri organi facoltativi come, ad esempio, commissioni consultive o comitati o organi di controllo, le cui competenze saranno stabilite in un apposito regolamento di organizzazione

5 Consiglio di Fondazione

5.1 Composizione

La gestione della Fondazione spetta al Consiglio di Fondazione, il quale è costituito da almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche

Un membro del Consiglio di Fondazione verrà nominato Presidente



Inserito	<u>A3</u>
Rog No	<u>339</u>

Il mandato dei membri del Consiglio di Fondazione dura quattro anni. La rielezione è possibile illimitatamente.

5.2 Costituzione

Il Consiglio di Fondazione è autonomo della sua costituzione e nel suo completamento.

La nomina dei membri del Consiglio di Fondazione avviene per cooptazione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto avviene per il periodo restante. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

5.3 Competenze e delibere

Il Consiglio di Fondazione prende tutte le decisioni finali su tutte le questioni che riguardano la Fondazione. Esso gestisce altresì l'attività della Fondazione ed il patrimonio.

Il Consiglio di Fondazione designa inoltre le persone che possono rappresentare la Fondazione verso l'esterno e ne regola autorizzazioni e poteri di firma e rappresentanza.

Altre competenze e questioni specifiche sono stabilite nel Regolamento di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione prende le sue decisioni ed effettua le sue elezioni a maggioranza semplice di tutti i membri del Consiglio stesso. Il voto del Presidente è preponderante in caso di parità di voti.


Le delibere del Consiglio di Fondazione possono essere prese anche mediante consenso scritto, oppure comunicazioni circolari, a condizione che nessuno ne richieda una riunione orale. Le riunioni in videoconferenza sono altresì possibili. In ogni caso, le delibere richiedono ugualmente la maggioranza semplice dei voti.

Le delibere del Consiglio di Fondazione devono essere sempre verbalizzate. A tal fine, il Presidente nomina un membro del Consiglio, oppure un terzo esterno alla Fondazione, incaricato della tenuta dei verbali, i quali devono sempre essere sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente al termine della seduta.

6. Organo di revisione

6.1 Elezione e competenze

Ogni anno il Consiglio di fondazione elegge una persona fisica o giuridica quale Organo di revisione, per la prima volta l'Organo di revisione è nominato dai fondatori.



Inserito	A4
Reg No	339

Gli artt 728 segg Codice delle obbligazioni svizzero ("CO") si applicano al compito dell'Organo di revisione e alle sue attività

6.2 Contabilità

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno civile. Il primo esercizio contabile comincia dalla sottoscrizione dei presenti Statuti e termina il 31 dicembre 2023.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra alla competente autorità di vigilanza un rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Organo di revisione, ed il protocollo approvato dal Consiglio di Fondazione.

7. Regolamenti

Il Consiglio di fondazione stabilisce i principi della propria attività nel proprio Regolamento, che sarà sottoposto alla competente autorità di vigilanza.

III **Modifica degli Statuti e scioglimento della Fondazione**

8. Modifica degli Statuti


Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione presa all'unanimità dal Consiglio medesimo, ad inoltrare alla competente autorità di vigilanza, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione ai sensi degli artt 85 e 86 CC.

È espressamente riservata la facoltà del fondatore di richiedere la modifica dello scopo della Fondazione, anche in virtù di una sua disposizione per causa di morte, conformemente all'art 86a CC.

9. Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (cfr art 88 CC), ed esclusivamente previo consenso della competente autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo e disponibile della Fondazione ad organizzazioni senza scopo di lucro, preferibilmente al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e che



Inserito AS
kog. No. 339

hanno sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali è in ogni caso esclusa.

IV. Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Canton Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente

Eventuali succursali della Fondazione in altri Cantoni saranno iscritte nel registro di commercio del relativo Cantone


V Tribunale arbitrale


Eventuali vertenze tra la Fondazione e/o gli organi e/o singoli membri degli organi stessi e/o beneficiari della Fondazione sono demandati all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni della Svizzera orientale, la quale statuirà secondo gli artt. 372 – 388 Codice di diritto processuale civile svizzero


L'Autorità di vigilanza deciderà *ex aequo et bono*, in applicazione del diritto svizzero, ad esclusione di qualsiasi disposto di diritto internazionale privato


Lugano, 9 (nove) dicembre 2022

I fondatori


Marco Chiesa


Piero Marchesi





Avv. EMILIO BIANCHI, Notaio, Lugano

Lugano, 9 dicembre 2022

**COPIA AUTENTICA PER L'UFFICIO DEL
REGISTRO DI COMMERCIO, BIASCA,
DELL'INSERTO A DEL MIO ISTROMENTO N. 339,
DA ME COLLAZIONATA CON L'ORIGINALE.**



Emilio Bianchi
.....

.....
Firma, qualifica e domicilio